

FOGLIO INFORMATIVO

Foglio consegnato a:

Cliente _____

Nella persona di _____

Data _____

Firma per ricevuta

INFORMAZIONI SU COOPFIDI

Coopfidi – Confidi Unitario per l'Artigianato e la Piccola e Media Impresa (in breve Coopfidi)

Sede legale in Roma – Via Crescenzo Del Monte 25/45 - 00153

Telefono 0659603435 – Fax 0659646407

E-mail: info@coopfidi.com

sito internet: www.coopfidi.org

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:

Codice Fiscale 80443000585

Partita I.V.A.: 04970771004

R.E.A.: 448804

Numero di iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub): 27948

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Persona che entra in contatto con il cliente: _____

indirizzo: _____

telefono: _____ e-mail: _____

qualifica (da barrare):

- agente in attività finanziaria
- promotore finanziario
- dipendente di COOPFIDI
- Dipendente/collaboratore di _____ ente convenzionato con COOPFIDI per la raccolta delle domande di garanzia

CHE COS'E' LA GARANZIA DI COOPFIDI

La garanzia, che può essere a prima richiesta o sussidiaria, concessa da Coopfidi **favorisce il finanziamento al Cliente** da parte di banche o altri intermediari finanziari convenzionati.

Con il rilascio della garanzia **COOPFIDI si impegna a pagare** alla banca o all'intermediario finanziario convenzionato **una parte del debito del Cliente**, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente stesso o di eventuali altri suoi coobbligati.

I Clienti di COOPFIDI sono tutti i soggetti economici che svolgono attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria, che hanno sede in territorio italiano e che sono considerate micro, piccole e medie imprese secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto. Possono ottenere la garanzia **i clienti soci di COOPFIDI e i clienti che abbiano presentato domanda di adesione a COOPFIDI in attesa di delibera di accettazione da parte del Consiglio d'Amministrazione.**

La garanzia di COOPFIDI è applicabile alle operazioni a breve e a medio/lungo termine, alle operazioni di leasing e di factoring, alla prestazione di fidejussioni bancarie.

La garanzia è concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo garantito di norma **non superiore al 50%** dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionati.

Per le operazioni ipotecarie, la percentuale è di norma **ridotta al 30%** dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionati.

COOPFIDI pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni e nel caso di garanzia a prima richiesta, la somma che la banca o l'intermediario finanziario richiederà in caso di mancata restituzione da parte del Cliente, prima che la banca o l'intermediario finanziario tenti direttamente il recupero della somma dal Cliente o da eventuali coobbligati del Cliente, o nel caso di garanzia sussidiaria pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, la somma che la banca o l'intermediario finanziario richiederà in caso di mancata restituzione da parte del Cliente, dopo che la banca o l'intermediario finanziario ha tentato direttamente il recupero della somma dal Cliente o da eventuali coobbligati del Cliente.

Il Cliente e gli eventuali coobbligati del Cliente dovranno rimborsare a COOPFIDI, senza ritardo e a semplice richiesta con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che COOPFIDI ha pagato alla banca o all'intermediario finanziario (*surrogazione ex articolo 1949 del codice civile*).

Con il rilascio della Garanzia COOPFIDI non assume la veste di co-fideiussore nei confronti degli eventuali coobbligati del Finanziamento, dovendosi escludere, quindi, nei confronti di questi ultimi, ogni solidarietà ed essendo espressamente stabilito il beneficio della divisione ex art. 1947 c.c.

Ogni Garanzia di COOPFIDI è prestata solo in favore della Banca o di altro Intermediario Finanziario ed è escutibile solamente da questi; in deroga all'art. 1954 c.c., pertanto, è espressamente escluso il diritto di regresso nei confronti di COOPFIDI.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSA AMMISSIONE

Per diventare socio di COOPFIDI il cliente deve versare una tassa d'ammissione così come previsto dallo Statuto. L'ammontare della tassa è così determinato:

- **€ 400,00** (con esclusione delle imprese associate a CNA, Confartigianato e Acai)

QUOTE SOCIALI:

Il cliente è tenuto a versare n. 1 quota sociale (€ 25,80), restituibili art. 17 dello Statuto Sociale, per ogni € 2.500,00 di finanziamento.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno 2 quote sociali al momento della richiesta di ammissione a socio. Le ulteriori quote, di cui all'art.14 dello statuto, possono essere sottoscritte contemporaneamente o successivamente, all'atto della richiesta di prestazioni di garanzia e complessivamente versate al momento dell'erogazione dello stesso mediante **addebito sul conto corrente** indicato dal Cliente.

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Il cliente è tenuto a versare al momento dell'avvio della consulenza volta a richiedere il rilascio di una garanzia di Coopfidi una somma a titolo di attivazione delle procedure secondo la seguente tabella:

- € **150,00** per richieste fino a 25.000,00
- € **250,00** per richieste da 25.001,00 a 150.000,00
- € **450,00** per richieste superiori a 150.001,00 euro

NB: L'importo dei diritti di segreteria è raddoppiato per le imprese non iscritte alle Associazioni di categoria CNA, Confartigianato e ACAI.

Il Cliente paga i diritti di segreteria anche in caso di accoglimento parziale e/o ridotto e/o condizionato della domanda di garanzia, e l'eventuale versamento in conto quote sociali sarà ridotto proporzionalmente al minor importo erogato. I diritti di segreteria non saranno restituiti al Cliente .

COMMISSIONI

Mutui Chirografari e leasing

In caso di erogazione di un finanziamento sostenuto dalla garanzia di Coopfidi da parte di una Banca o di altro Intermediario Finanziario, il cliente è tenuto a versare al momento dell'erogazione una commissione una tantum a copertura dell'assistenza finanziaria di base e della garanzia ricevuta da calcolarsi sull'importo concesso moltiplicato per gli anni di durata dello stesso.

IMPORTO	sino a 36 mesi	sino a 60 mesi	Fino a 84* mesi
Fino a 50.000	0,90 %	0,80 %	0,60 %
Da 50.001 a 150.000	0,80 %	0,70 %	0,60 %
Da 150.001 a 500.000	0,60 %	0,50 %	0,40 %
oltre 500.000	0,50%	0,40%	0,30%

* Per i mutui chirografari oltre 84 mesi si moltiplica per un massimo di 7 anni

Mutui Ipotecari e Leasing Immobiliari

In caso di erogazione di un finanziamento sostenuto dalla garanzia di Coopfidi da parte di una Banca o di altro Intermediario Finanziario, il cliente è tenuto a versare al momento dell'erogazione una commissione una tantum a copertura dell'assistenza finanziaria di base e della garanzia ricevuta da calcolarsi sull'importo del finanziamento.

ipotecario	1,50 % sull'importo erogato
Leasing Immobiliare	1,50 % sull'importo erogato

Operazioni di Conto Corrente e fidejussioni

In caso di erogazione di un finanziamento sostenuto dalla garanzia di Coopfidi da parte di una Banca o di altro Intermediario Finanziario, il cliente è tenuto a versare una commissione anticipata a copertura dell'assistenza finanziaria di base e della garanzia ricevuta da calcolarsi sull'importo del finanziamento con le seguenti modalità:

- **1,20% annuale** sulle operazioni a breve termine.

Il Cliente corrisponde le commissioni a COOPFIDI mediante **addebito sul conto corrente** indicato dal Cliente. Le commissioni non saranno restituite al Cliente all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

Il rapporto tra il cliente socio e COOPFIDI è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente. Lo statuto è visionabile presso le sedi di COOPFIDI e liberamente scaricabile dal sito www.coopfidi.org .

I

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di COOPFIDI, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Reclami di Coopfidi – Coopfidi S.c.a r.l. Via Crescenzo del Monte 25/45, 00153 Roma) o per via telematica (ufficio.gestionereclami@coopfidi.com). COOPFIDI deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

RECLAMI

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad COOPFIDI;

COOPFIDI mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;

Lo statuto è visionabile presso le sedi di COOPFIDI e liberamente scaricabile dal sito www.coopfidi.org.

LEGENDA

Cliente: il soggetto che richiede la garanzia al Confidi.

Mutualità: è la partecipazione al rischio complessivo del confidi da parte di tutti i soci tramite la sottoscrizione delle quote sociali e la particolare ripartizione dei costi del servizio che come da Statuto vengono ripartiti fra tutti i soci in una logica di equilibrio al fine di sostenere le aziende più deboli.

Coobbligato uno o più soggetti che rilasciano fideiussione o altra garanzia alla banca o all'Intermediario Finanziario a favore del cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Una tantum: una volta soltanto.

Commissioni: importo pagato dal cliente per l'attivazione della garanzia a seguito dell'erogazione del finanziamento da parte della Banca o di altro Intermediario Finanziario. La commissione nel caso di mutui chirografari, ipotecari, leasing e forme simili è corrisposta a favore della COOPFIDI una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento e va calcolata sull'importo finanziato dalla banca per la percentuale indicata nel prospetto secondo la griglia indicata e moltiplicata per gli anni della durata del finanziamento. Per i finanziamenti a breve la commissione si matura alla concessione del fido da parte della banca e addebitata nelle percentuali indicate con cadenza annuale anticipata al momento del perfezionamento.